

	SCHEMA DI CONTRATTO	
	TRA	
	La Regione Lazio , Agenzia Regionale di Protezione Civile, con sede in Roma Via Rosa	
	Raimondi Garibaldi 7, 00145 C.f. 80143490581 e P.Iva 02128631005 - di seguito denominata	
	"Regione" o "Committente" - nella persona del Direttore dell'Agenzia giusta Deliberazione di	
	Giunta Regionale n. 661 del 07 novembre 2016, dott. Carmelo Tulumello, nato a Rieti il 14	
	aprile 1972, domiciliato per la carica presso la sede legale suindicata,,	
	E	
	L'impresa _____ (Partita I.V.A. n° _____)	
	con sede in _____ Via/Piazza	
	_____ C.C.1.A.A _____, Registro	
	Imprese _____, che nel seguito viene definita "Fornitore" o	
	"Impresa" - nella persona di _____ nato a _____ il _____	
	Congiuntamente definite, anche, le "Parti"	
	PREMESSO CHE:	
	a. che a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il giorno 24 agosto 2016 che hanno	
	colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria si è determinata	
	un'oggettiva situazione di estrema urgenza che richiede un intervento tempestivo	
	nell'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a garantire attività di soccorso,	
	assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dall'evento sismico;	
	b. con nota trasmessa via email in data 17 ottobre 2016 il Centro Operativo Intracomunale	
	(C.O.I.) Amatrice – Accumoli, acquisita agli atti con prot. n. 520417 del 18 ottobre 2016,	
	ha comunicato la necessità di mantenere attive n. 3 (tre) cucine nelle località di Amatrice,	
		1

	Sommati e Torrita;	
	c. con la suddetta nota il C.O.I., come integrata da successive comunicazioni via posta elettronica, ha determinato una stima del fabbisogno di derrate alimentari idoneo a garantire il corretto funzionamento delle cucine, sottolineando come tali stime siano suscettibili di variare nel corso del tempo, a seconda delle esigenze e della quantità di pasti erogati giornalmente;	
	d. con Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile n. G00006 del 3 gennaio 2017 è stata autorizzato l'espletamento di una procedura di Richiesta di Offerta tramite la piattaforma di e-procurement MEPA;	
	e. a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 le suddette regioni sono state interessate da eccezionali eventi metereologici, caratterizzati da intense nevicate che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie nonché dei servizi essenziali, e in via generale un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle regioni colpite;	
	f. a seguito delle riunioni tenutesi nel corso del mese di gennaio con il nuovo coordinatore responsabile del COI è emersa la necessità di modificare la tipologia di beni oggetto di contratto a seguito del venir meno degli stock di alcuni specifici generi alimentari presso i magazzini della Protezione Civile e di ricomprendere anche alcuni generi alimentari da fornire agli studenti dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Romolo Capranica” di Amatrice, sito presso Villa San Cipriano;	
	g. con Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile n. del è stata rettificata la determinazione di indizione succitata al fine di adeguare gli atti di gara ai nuovi fabbisogni emersi;	
		2

	h. con Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile n..... del	
 si è provveduto ad aggiudicare la procedura summenzionata all'Impresa come	
	sopra rappresentata;	
	i. le Parti riconoscono che la fornitura oggetto del presente contratto rappresenta un	
	elemento imprescindibile per garantire il ricovero e l'assistenza alle popolazioni colpite	
	dal predetto evento calamitoso;	
	j. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e	
	patti contenuti nel presente contratto (di seguito, il "Contratto" o "Contratto Quadro") e di	
	avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;	
	k. il Fornitore è consapevole e dichiara espressamente di accettare che la Regione	
	procederà alla revoca della determinazione di affidamento e al recesso dal presente	
	contratto, qualora all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui	
	all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, venga accertato che lo stesso	
	operatore economico ne sia privo, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già	
	eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti	
	delle utilità conseguite;	
	l. il Fornitore, inoltre, dichiara che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e, comunque, non ha conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno	
	esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente, per il triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto;	
	<i>TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E</i>	
	<i>STIPULANO QUANTO SEGUE:</i>	
	Articolo 1 - Oggetto e importo	
	1. Il presente Contratto Quadro ha per oggetto la fornitura di generi alimentari destinati alla	
		3

	<p>produzione di pasti nei campi allestiti della Protezione Civile nelle zone interessate dal</p>	
	<p>sisma del 24 agosto, ivi incluse le attività di trasporto e consegna nelle zone indicate</p>	
	<p>negli ordinativi di fornitura, nonché tutti gli altri eventuali oneri legati alla suddetta</p>	
	<p>fornitura.</p>	
	<p>2. Il presente Contratto quadro è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,</p>	
	<p>inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti</p>	
	<p>e risultanti dai seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente</p>	
	<p>contratto:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Condizioni particolari di RDO/Capitolato Tecnico che si allega al presente atto sotto la 	
	<p>lettera "A";</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco prezzi generi alimentari: che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato d'Oneri del Bando MePa "Prodotti Alimentari", comprensivo di tutti gli 	
	<p>allegati ivi richiamati;</p>	
	<p>Tutti i documenti di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente</p>	
	<p>contratto anche se non materialmente allegati ad esso.</p>	
	<p>3. La tipologia ed il confezionamento dei generi alimentari che l'Impresa si obbliga a fornire</p>	
	<p>sono quelli specificati nell'elenco prezzi (allegato "B").</p>	
	<p>4. Il presente contratto ha il valore massimo pari a (diconsi/...) al netto</p>	
	<p>dell'IVA e dei costi relativi alla sicurezza pari ad Euro...../ (diconsi</p>	
	<p>.....). Tale valore rappresenta il limite massimo entro il quale il Fornitore</p>	
	<p>è obbligato ad accettare ordinativi di fornitura da parte della Regione e non è in alcun</p>	
	<p>modo vincolante per la Committente.</p>	
	<p>5. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcun tipo di richiesta nel caso in cui al termine</p>	
	<p>della durata contrattuale gli ordinativi di fornitura siano risultati di valore inferiore</p>	
		4

	all'importo massimo di cui al precedente comma 2.	
6.	I generi alimentari oggetto del contratto sono quelli espressamente indicati nell'allegato "B" del presente contratto.	
7.	Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà dato dalle quantità ordinate dalla Regione, e consegnate dal Fornitore, per i prezzi unitari dei generi alimentari indicati in sede di presentazione dell'offerta economica come risulta nell'allegato elenco prezzi. Tali prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni onere e spesa che il Fornitore sosterrà per l'erogazione e consegna della fornitura medesima.	
	Articolo 2 - Durata	
1.	Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile 2017 ovvero, se antecedente, fino alla corresponsione dell'importo massimo come definito al numero 4 del precedente art. 1.	
2.	Tenuto conto della rilevanza dell'emergenza sociale che la fornitura è destinata ad affrontare, la Regione si riserva espressamente la facoltà di esercitare, qualora ciò si rendesse necessario per garantire l'erogazione dei pasti alla popolazione presso i territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l'opzione di fornitura per le medesime tipologie di derrate alimentari, agli stessi patti e condizioni contrattuali, fino alla saturazione dell'intero importo posto a base d'asta anche successivamente alla data del 30 aprile 2016, previa comunicazione al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata ovvero altro mezzo previsto dal successivo art. 5.	
	Articolo 3 - Ordinativi di fornitura e modalità di erogazione della fornitura	
1.	Gli ordinativi di fornitura saranno inviati dal Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Regione al Fornitore per il tramite del Coordinatore della fornitura di cui al successivo art. 5. In caso di ordine telefonico, sarà cura del Fornitore inviare una richiesta via e-mail e/o	
		5

	fax, al fine di richiedere una conferma scritta dell'ordine stesso.	
2.	Negli ordinativi di fornitura verranno indicati i generi alimentari da fornire, i quantitativi, il luogo e le date di consegna.	
3.	In particolare la periodicità e gli orari di consegna dovranno essere preventivamente concordati con il referente degli approvvigionamenti del COI e/o con il Direttore dell'Esecuzione, in modo da non creare in alcun caso ostacolo o ritardo nella preparazione dei pasti, nel rispetto delle disposizioni impartite nei campi medesimi.	
4.	I generi alimentari verranno consegnati dal Fornitore tramite un proprio mezzo o tramite un autotrasportatore esterno entro la data e l'ora indicata nell'ordinativo di forniture e, comunque, nel rispetto delle indicazioni impartite dal referente degli approvvigionamenti del COI e/o dal Direttore dell'Esecuzione.	
5.	La Regione potrà richiedere che le consegne siano effettuate dal lunedì alla domenica. Le consegne devono essere effettuate entro un massimo di 2 giorni dalla data di richiesta di approvvigionamento, nella fascia oraria indicata dalla richiesta stessa. Nel caso in cui le consegne vengano effettuate con un ritardo superiore alle 2 (due) ore rispetto alle fasce concordate, le stesse saranno considerate come ritardate consegne e daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto di cui al Bando MePA "Prodotti Alimentari".	
6.	Il Direttore dell'Esecuzione individuato dal Committente è	
	Articolo 4 – Varianti e modifiche della fornitura	
1.	L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le variazioni non sostanziali che la Regione riterrà opportune ed ordinate per iscritto dal Direttore dell'esecuzione, a condizione che tali variazioni non mutino la natura sostanziale dell'oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri.	
		6

	2. L'Impresa si obbliga a compiere tutte le variazioni e riconosce alla Regione la facoltà, nei limiti e nei modi stabili dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, di richiedere variazioni, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di un quinto dell'importo massimo complessivo previsto al numero 4 dell'art. 1, alle medesime condizioni del presente contratto, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.	
	3. L'Impresa non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e come tale comporta l'erogazione delle penali previste e all'eventuale risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Regione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione.	
	4. Parimenti nessuna modifica o variazione potrà essere introdotta dall'Impresa e tali modifiche, se non espressamente autorizzate nelle modalità stabilita dal presente articolo, non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi di nessuna natura o tipo. È facoltà della Regione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere la messa in ripristino della situazione originaria preesistente senza ulteriori costi ed oneri.	
	Articolo 5 - Coordinatore delle forniture - Corrispondenza	
	1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse alla fornitura, nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con la Regione saranno affidati dal Fornitore ad un incaricato di adeguata esperienza, il cui nominativo ed i relativi recapiti saranno comunicato per iscritto entro giorni due giorni dall'inizio della fornitura.	
	2. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:	
		7

	<ul style="list-style-type: none"> • garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a carico del Fornitore; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • coordinare l'attività degli operatori/fornitori; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • controllare il corretto andamento della fornitura in collaborazione con la Regione, in particolare con il personale addetto alla cucina, promuovendone l'adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione. 	
	3. Il coordinatore (o un suo sostituto espressamente nominato) deve essere sempre reperibile dalla Regione durante la fascia oraria stabilita di comune accordo.	
	4. il Fornitore riconosce espressamente che la Regione potrà inviare comunicazioni inerenti il presente contratto alternativamente all'indirizzo PEC _____ anche tramite uno dei seguenti recapiti: fax: _____ posta elettronica: _____ recapito telefonico: _____.	
	Articolo 6 - Caratteristiche dei generi alimentari	
	1. I generi alimentari dovranno essere in regola con tutte le norme nazionali e comunitarie relative alla rintracciabilità, al confezionamento, alle etichettature e alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.	
	2. I generi alimentari dovranno essere consegnati nel rispetto dei confezionamenti indicati nell'Allegato "B". Il Fornitore ha la facoltà, in sede di esecuzione contrattuale, di proporre eventuali diversi confezionamenti a condizione che vengano espressamente accettati dall'Amministrazione e siano comunque non inferiori al formato indicato come "formato minimo per partecipazione RDO" dall'Amministrazione nel medesimo allegato.	
	3. Il Fornitore si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio.	
	4. Il Fornitore si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge in	
		8

	merito a presenza di residui di pesticidi, parametri merceologici e parametri microbiologici.	
	5. Il Fornitore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione all'espletamento della fornitura ed in conseguenza della stessa potrà derivare al Committente, agli utenti, a terzi e a cose. In particolare, il Fornitore si assume le responsabilità per danni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo per avvelenamenti, e intossicazioni, causati dai generi alimentari forniti e distribuite e/o somministrate tramite la mensa, compresi i danni imputabili a vizio originario del prodotto e a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto del termine di scadenza.	
	Articolo 7 – Garanzia definitiva	
	1. Il Fornitore si obbliga, a garanzia dell'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a costituire, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo offerto ovvero pari ad Euro _____ (diconsi _____) che preveda espressamente:	
	<ul style="list-style-type: none"> • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile; • l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione. 	
	2. L'importo della garanzia definitiva suddetto potrà essere ridotto nelle modalità prescritte dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e previa presentazione dei relativi certificati ed attestazioni posseduti.	
	3. Qualora il Fornitore non provvedesse alla costituzione nei modi di cui al numero 1 del presente articolo si determinerà <i>ipso iure</i> decadenza dal presente affidamento e risoluzione del presente contratto	
		9

	Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	
1.	Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge	
	13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..	
2.	Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i	
	pagamenti di cui al precedente Articolo 7, è il seguente	
	_____.	
3.	Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva	
	modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
4.	Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del	
	bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il	
	presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della	
	Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
5.	Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di	
	cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	Articolo 9 - Trasparenza	
1.	Il Fornitore espressamente:	
	<ul style="list-style-type: none"> dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del 	
	Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a	
	facilitare la conclusione del Contratto;	
	<ul style="list-style-type: none"> si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 	
	finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del	
		10

	Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi	
	fini.	
	2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi	
	del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi	
	assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e	
	per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà	
	conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla	
	risoluzione e subiti dal Committente.	
	Articolo 10 – <i>Trattamento dei dati personali e altri obblighi</i>	
	1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 riguardante Codice in materia di	
	protezione dei dati personali, la Regione dichiara che utilizzerà i dati forniti solo ai fini del	
	presente contratto. Il trattamento dei dati, comunque, verrà effettuato in modo da	
	garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti	
	manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarle, gestirli e trasmetterli.	
	2. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri	
	qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere	
	comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e al	
	Fornitore vengono riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.	
	Articolo 11 – <i>Incompatibilità lavorativa o professionale (anti-pantouflage)</i>	
	Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della	
	Regione Lazio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione	
	Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
		11

	Articolo 12 - Risoluzione e recesso	
1.	E' facoltà della Regione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a rischio e danno del Fornitore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • interruzione della fornitura protratta per oltre due giorni, salvo cause di forza maggiore; • la responsabilità accertata anche di un solo episodio di intossicazione alimentare; • in caso di subappalto della fornitura non preventivamente autorizzato; • nel caso in cui il Fornitore non adempia in qualsiasi momento agli obblighi assunti con il contratto, previo richiamo e trascorsi quindici giorni dallo stesso; • quando il Fornitore si renda colpevole di frode; • quando il Fornitore cede ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente anche per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il contratto; • in caso di mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 7; • per violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 8; • in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 9; • in caso si attesti la violazione della c.d. clausola anti-pantouflage di cui all'art. 11. 	
2.	Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che la Regione dovrà sostenere, a causa della condotta del Fornitore.	
3.	E' sempre consentito il recesso unilaterale della Regione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.	
	Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti	
1.	Con cadenza settimanale, il Fornitore dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione, per monitorare la corretta esecuzione della prestazione, una reportistica in formato excel contenente tutte le informazioni riguardanti quantità e valore per ciascuna tipologia di alimento suddivisi per data e luogo della consegna.	
		12

	2. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato, previo ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'esecuzione del presente contratto, attestante il rispetto dei termini e condizioni di fornitura e della positiva corrispondenza tra beni consegnati e beni ordinati, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica, redatta su base mensile ed inviata via Posta Certificata/EDI e riportante il codice univoco ufficio S6W0VR , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato al precedente art. 8.	
	3. La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al Fornitore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Fornitore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Committente dell'avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte del Fornitore, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Committente, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Fornitore.	
	4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel seguito.	
	5. La fatturazione dovrà riportare per la sua ammissibilità il CIG (codice identificativo gara) 6936354C63 ed gli estremi del provvedimento amministrativo di aggiudicazione (Determina del). Qualora tali informazioni risultassero non presenti la fattura sarà rifiutata.	
	Articolo 14 - Penali	
	1. Qualora durante l'esecuzione della fornitura si verificassero inadempienze	
		13

	nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza per fatto del Fornitore,	
	il Committente, previa contestazione tramite uno dei mezzi di cui al precedente art. 5,	
	potrà diffidarlo all'esatta esecuzione della fornitura. L'Impresa dovrà produrre, entro e	
	non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie	
	giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il	
	Committente non le ritenga soddisfacenti si potrà procedere ad applicare, per ogni	
	inadempienza, penali pari al 1% del valore dell'ordinativo interessato dall'inadempienza.	
	2. In ogni caso, il Committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del	
	valore del Contratto.	
	3. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda	
	eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi	
	inadempienze o irregolarità.	
	4. Fermo restando quanto sopra, le penali e le spese in danno sostenute dal Committente	
	verranno detratte dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla	
	stessa.	
	Articolo 15 - Spese di contratto, Imposte e Tasse	
	1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione,	
	tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per	
	copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico del Fornitore.	
	2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del	
	richiedente.	
	Articolo 16 - Foro competente	
	1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione,	
	esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il	
		14

